



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI
CAPITANERIA DI PORTO DI TRIESTE

Piazza Duca degli Abruzzi, 4 – 34100 Trieste – tel. 040/67661

ORDINANZA

INTERDIZIONE SPECCHIO ACQUEO

Località: Golfo di Trieste

Data: da giorno 16 giugno 2022

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Trieste,

VISTA la propria Ordinanza n. 43/2014 in data 28.10.2014 (e successive modifiche) sulla disciplina della navigazione negli ambiti portuali e nella rada del porto di Trieste;

VISTA la nota dell'Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Friuli Venezia Giulia datata 16 giugno 2022;

VISTI gli atti d'ufficio;

VISTI gli artt. 17, 30, 62 e 81 del Codice della Navigazione, nonché l'art. 59 del relativo Regolamento di Esecuzione;

RENDE NOTO

che presso il punto di fonda "C1" di cui all'ordinanza n. 43/2014 in premessa citata, dalle ore 18:00 circa del 16 giugno 2022, sarà ancorato lo yacht a vela denominato "SY A".

Per quanto sopra,

ORDINA

Art. 1

(Interdizione degli specchi acquei)

1.1. Dalle ore **18:00** del **16 giugno 2022**, è interdetta la navigazione e qualsiasi attività di superficie o subacquea all'interno dell'**area circolare di raggio 500 (cinquecento) metri**, con centro individuato dalle seguenti coordinate geografiche (*datum* WGS 84):

LATITUDINE	LONGITUDINE
45° 39.650' N	013° 43.750' E

1.2. In caso di spostamento dell'unità navale presso altro punto di fonda della rada del porto di Trieste, è sempre interdetta la navigazione e qualsiasi attività di superficie o subacquea ad una **distanza inferiore a metri 500 (cinquecento) dall'unità a vela denominata "SY A"**;

1.3. Il tratto di mare interessato dall'interdizione di cui al precedente punto 1.1 è meglio rappresentato nello stralcio planimetrico riportato in calce al presente provvedimento.

Art. 2 (Deroghe)

2.1 Non sono soggette al divieto di cui al precedente articolo:

2.1.1. le unità della Guardia Costiera, della Guardia di Finanza, del Corpo dei Vigili del Fuoco e delle forze militari e di polizia impegnate in servizi d'istituto;

2.1.2. le unità navali espressamente autorizzate dall'Autorità marittima.

Art. 3 (Disposizioni finali e sanzioni)

3.1 È fatto obbligo a chiunque di osservare e di far osservare la presente Ordinanza.

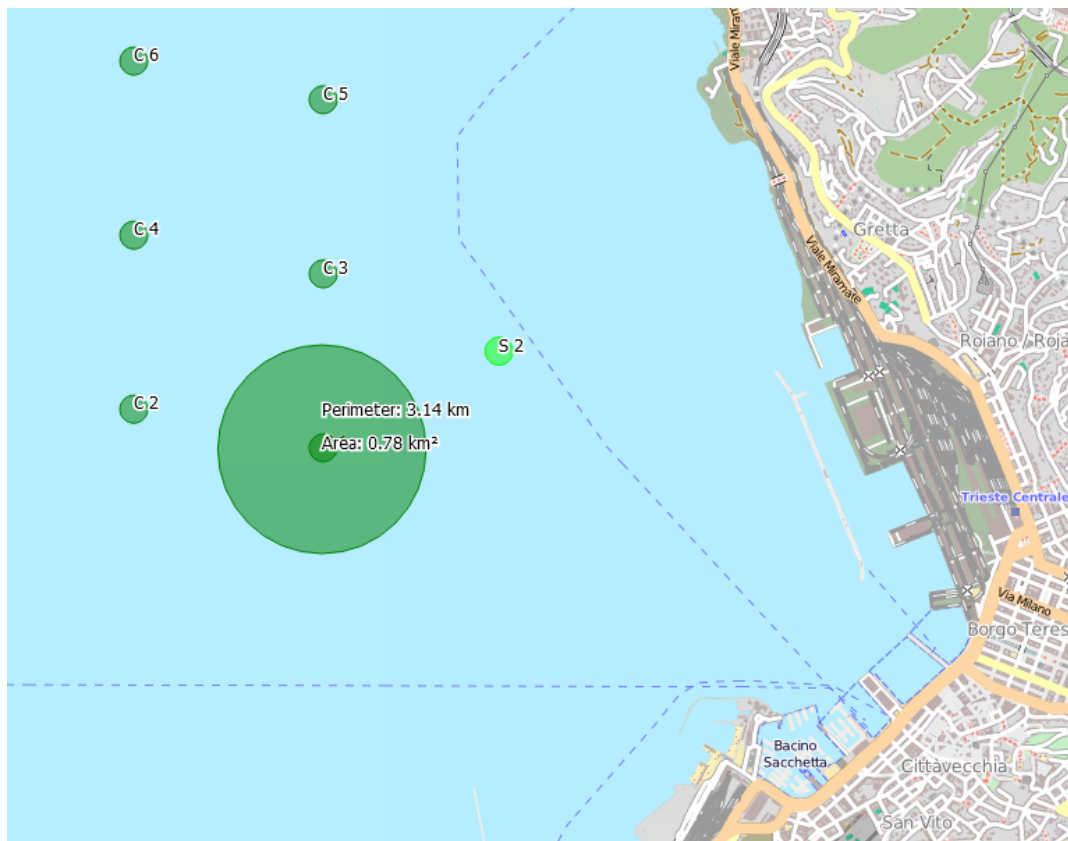
3.2 I contravventori alla presente Ordinanza, salvo il fatto non costituisca reato, incorreranno:

3.2.1 nell'illecito amministrativo di cui all'art. 53, comma 4, del D. Lgs. 18 luglio 2005, n. 171, se alla condotta di un'unità da diporto;

3.2.2 nella violazione di cui all'art. 1174 del Codice della Navigazione negli altri casi.

3.3 La presente Ordinanza verrà pubblicata nella sezione Ordinanze del sito internet www.guardiacostiera.gov.it/trieste.

STRALCIO PLANIMETRICO



Trieste, (data di apposizione della firma digitale)

p. IL COMANDANTE
Contrammiraglio (CP)
Vincenzo VITALE t.a.

IL COMADANTE IN II^
C.v. (CP) Fabio POLETTO
(firmato in originale)